



Comune di
Montecatini Val di Cecina

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA TASSA
DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

CAPO I - PRINCIPI GENERALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

ARTICOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 4 - OGGETTO DELLA TASSA

ARTICOLO 5 - SOGGETTO PASSIVO

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

ARTICOLO 7 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

ARTICOLO 8 – SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

ARTICOLO 9 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 10 – PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA.

CAPO II - ESENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE DALLA TASSA

ARTICOLO 12 – COMMISURAZIONE DELLA TASA

ARTICOLO 13 – APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

ARTICOLO 14 – PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO.

ARTICOLO 15 - ESENZIONI

ARTICOLO 16 – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

CAPO III - CLASSI DI CONTRIBUZIONE

ARTICOLO 17 -CLASSIFICAZIONE

CAPO IV – DENUNCE – GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA – COLLEGAMENTI PROCEDIMENTALI

ARTICOLO 18 – DENUNCE.

ARTICOLO 19 - GESTIONE DELLA TASSA

ARTICOLO 20 – DECORRENZA DELLA TASSA

ARTICOLO 21 – RISCOSSIONE DELLA TASSA – SANZIONI E INTERESSI.

ARTICOLO 22 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.

ARTICOLO 23 - RIMBORSI

ARTICOLO 24 - CESSAZIONI E VARIAZIONI TARDIVE.

ARTICOLO 25 – MEZZI DI CONTROLLO.

CAPO V – NORME FINALI

ARTICOLO 26 - NORME TRANSITORIE E FINALI.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Montecatini Val di Cecina della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), istituita a norma del capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Definizione di rifiuto

1) Per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti urbani come definiti dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, alle lettere a), c), d), e), f).

2) Per rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani di cui alla lettera b) del predetto comma 2, art. 7, D.Lgs. n. 22/1997, si intendono i rifiuti aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti indicati nel comma 1), o comunque costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lettera g), del D. Lgs. n. 22/1997. Potranno essere stabilite ulteriori specificazioni, in base ai criteri che verranno emanati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 22/1997.

Articolo 3 - Ambito territoriale di applicazione

1) La tassa viene applicata nella sua interezza a tutti gli utenti (salvo i casi di esenzioni, riduzioni, agevolazioni, previste dal presente Regolamento), nel caso in cui il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati venga svolto sull'intero territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina.

Articolo 4 - Oggetto della tassa

1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali ovvero di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite.

2) Si considerano locali tassabili, a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2.

3) Si considerano aree tassabili quelle scoperte, a qualsiasi uso destinate, che per la loro utilizzazione possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2.

4) Sono altresì tassabili tutti quei manufatti aperti come tettoie, capannoni nonché quelli di facile rimozione.

Articolo 5 - Soggetto passivo

1) La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso non saltuario in comune.

2) Per i locali di uso abitativo affittati con mobilio la tassa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con l'intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale di metri quadrati otto.

4) Nelle unità immobiliari ove si svolgono attività economiche o professionali da parte di più soggetti, la tassa è dovuta dal proprietario o dal detentore della totalità dei locali quando non sia dimostrabile l'uso esclusivo di una parte degli stessi a favore di un diverso soggetto. Le superfici di utilizzo comune sono imputate in parti uguali a tutti i fruitori, salvo diverso accordo di ripartizione tra gli utenti comunicato alla Società Affidataria della riscossione anche mediante la denuncia di cui al successivo art. 18.

Articolo 6 - Determinazione della superficie imponibile

1) La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Le frazioni di superficie complessive risultanti uguali od inferiori al mezzo metro non sono computate, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Articolo 7 – Servizio di Nettezza Urbana

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell' applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, etc.).

Articolo 8 – Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Articolo 9 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della Tassa.

L'individuazione degli ulteriori presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

CAPO II – ESENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 10 – Esclusioni dalla Tassa

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,5 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) vani, scale in genere, parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche, caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a

provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, fermo restando che l'esclusione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Articolo 11 – Commisurazione della Tassa.

La tassa, a norma del 1° comma dell' art. 65 del D. Lvo 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento, determinato deducendo dal costo complessivo del servizio un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno di muri o sul perimetro interno delle aree scoperte, fermo restando le esclusioni di cui al precedente art. 5; le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un' attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Articolo 12 – Applicazione della Tassa in funzione dello svolgimento del servizio.

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa; la tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell' area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 100% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 metri;
- b) in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 500 metri.

Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.Lvo 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della

raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Articolo 13 – Parti comuni del Condominio.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Articolo 14 - Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- 1) Uffici comunali e scuole
- 2) Locali destinati al culto
- 3) Aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

Articolo 15 – Riduzioni e Agevolazioni

Dall'esercizio 1998 e previa denuncia da presentarsi entro il 30/09/97 saranno computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, le quali sono esenti ai sensi del precedente art. 10.

La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante, ultrasessantacinquenne e residente nel Comune di Montecatini Val di Cecina: 20%;
- b) case sparse situate in zone non rientranti nel perimetro di attivazione del servizio come previsto dall'apposito regolamento: 70%.

La tariffa ordinaria è agevolata nella misura sottoindicata nel caso di:

- a) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, comma 2, del D.Lvo 507/1993: 30%.

Le riduzioni e le agevolazioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette ed avranno la decorrenza prevista dall'art. 66 comma 5 del D. Lvo 507/1993.

CAPO III – CLASSI DI CONTRIBUZIONE.

Articolo 16 – Classificazione.

Ai sensi dell'art.79, 2° comma del D.Lgs del 15.11.1993 n. 507, e con decorrenza dal 1 gennaio 2003 si dispone la seguente classificazione delle categorie tassabili, raggruppate per locali ed aree aventi omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

- 1 *Locali destinati ad uso abitazione (tra i locali di abitazione sono comprese le autorimesse private anche se le stesse non fanno parte del fabbricato ove trovasi l'abitazione e non sono ad esso adiacenti)*
- 2 *Locali destinati ad uso di uffici professionali e commerciali (studi e gabinetti professionali, uffici privati e locali adibiti ad usi assimilabili, ambulatori privati, sedi, succursali, agenzie di banche e società industriali, istituti di assicurazione, esattorie e simili)*
- 3 *Locali destinati ad esercizi commerciali e negozi in genere (negozi, magazzini di vendita all'ingrosso, locali ove si svolgono attività commerciali, ristoranti, trattorie, bar, caffetterie, pasticcerie, gelaterie e simili)*
- 4 *Locali destinati a magazzini ausiliari al commercio e al solo deposito di merci*
- 5 *Locali destinati a stabilimenti industriali (compresi i locali destinati ad uffici annessi agli stabilimenti stessi) autorimesse rimesse dei veicoli in genere, locali coperti adibiti a custodia a rimessa autotrasporti*
- 6 *Locali destinati a teatri, cinematografi, sale da ballo, circoli ed altri luoghi simili*
- 7 *Locali destinati a botteghe artigiane, laboratori artigiani, magazzino ricovero attrezzi per lavorazione*
- 8 *Locali destinati a magazzino e rimesse per ricovero attrezzi, macchine e prodotti agricoli.*
- 9 *Locali destinati ad alberghi, convitti, pensioni, attività turistiche e ricettive in genere, affittacamere, case vacanze e agriturismi.*
- 10 *Locali destinati a scuole, asili, istituti professionali ecc., uffici statali (caserme, uffici*

postali, ecc.)

- 11** *Locali destinati a sedi di partito, sindacati, associazioni culturali, sportive ecc. opere pie ed altre istituzioni di assistenza e beneficenza costituite in ente morale*
- 12** *Aree adibite a: campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto.*

CAPO IV – DENUNCE – GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA – COLLEGAMENTI PROCEDIMENTALI.-

Articolo 18 - Denunce

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lvo 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

La denuncia deve essere accompagnata da idonea documentazione costituita da piante o planimetrie catastali o, in alternativa, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la concordanza delle superfici dichiarate.

L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Articolo 19 - Gestione della tassa

La titolarità dell'attività di accertamento e liquidazione rimane in capo agli uffici comunali.

La gestione ed esecuzione degli atti necessari per portare a compimento l'accertamento e la liquidazione avviene avvalendosi della società di cui all'art. 21 che segue, fermo restando il potere di firma degli stessi in capo ai dirigenti comunali preposti

Articolo 20 – Decorrenza della Tassa

La tassa ai sensi dell' art. 64 del D. Lvo 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell' anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purc debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell' anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Lo sgravio o il rimborso del tributo e riconosciuto non dovuto è disposto dall' ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla in cui è iscritto il tributo.

Articolo 21 - Riscossione della tassa – Sanzioni e interessi

1) L'attività di riscossione (anche coattiva) della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani è affidata a società, costituita o partecipata ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett.c) del D.lgs 267/2000 e art. 52 comma 5 del D.lgs 446/1997 (società affidataria della riscossione)

2) La riscossione ordinaria è svolta attraverso la comunicazione a ciascun contribuente di un avviso nominativo di pagamento della tassa contenente tutti gli elementi identificativi degli oggetti/partite TARSU, suddiviso in n. 2 rate, aventi scadenza il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno, con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata. L'Amministrazione Comunale, mediante la deliberazione annuale per l'approvazione delle tariffe, può stabilire lo spostamento di tali scadenze.

La Società di cui al comma precedente svolge la propria funzione con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.

La Società affidataria della riscossione cura l'incasso e la rendicontazione al Comune dell'entrata in questione, sulla base del disciplinare per lo svolgimento del servizio, il quale fissa, nei termini di legge ed ove sia necessario, i tempi di riversamento nella tesoreria del Comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge del regolamento, o da altre norme rilevanti.

A decorrere dalla data dell'affidamento, di cui all'articolo precedente, in applicazione delle piene facoltà concesse all'Ente Locale in materia di accertamento e riscossione delle proprie entrate, anche tributarie, dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, nonché dall'articolo 36 della Legge 23.12.2000 n. 388, la riscossione ordinaria della tassa ad opera della Società affidataria della riscossione non è più effettuata a mezzo ruolo.

La riscossione ordinaria è svolta attraverso la comunicazione a ciascun contribuente di un avviso nominativo di pagamento della tassa contenente tutti gli elementi identificativi degli oggetti/partite TARSU, suddiviso in n. 2 rate, aventi scadenza il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno, con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata. L'Amministrazione Comunale, mediante la deliberazione annuale per l'approvazione delle tariffe, può stabilire lo spostamento di tali scadenze.

La riscossione della tassa è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. Il pagamento della tassa a favore della Società affidataria della riscossione può essere effettuato:

- a) presso gli sportelli postali tramite versamento su c/c postale intestato a alla Società affidataria della riscossione;
- b) presso la sede della Società affidataria della riscossione con contanti, assegno circolare oppure con bancomat (escluso postamat), senza commissioni;
- c) on-line sul sito www.poste.it, tramite Banco posta, carta di credito o carta Postepay;
- d) tramite servizio T-SERVE, presso tutti i punti convenzionati.

3) La riscossione coattiva dell'imposta è effettuata dalla Società affidataria della riscossione con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.4.1910 n. 639, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.

4) La Società affidataria della riscossione provvede all'attività di accertamento in rettifica delle denunce infedeli o incomplete, ed all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro i termini di decadenza previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993. Si applicano le sanzioni previste all'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

5) In caso di omesso, insufficiente, o ritardato pagamento della tassa, la società affidataria della riscossione provvede ad predisporre avvisi di liquidazione per gli opportuni recuperi unitamente alla irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

6) A carico dei destinatari degli atti tributari, di cui ai commi precedenti, si applica il rimborso delle spese sostenute per l'emissione e la notifica degli stessi, nella misura determinata dal Comune.

7) In fase di accertamento o liquidazione gli interessi sono stabiliti nella misura del più 2% rispetto al tasso legale al tempo e imposta vigenti.

8) Il limite di esenzione per i versamenti ordinari è stabilito in € 10.00.

9) Non si procede all'emissione di accertamenti e liquidazioni di importo corrispondente o inferiore a 16 euro salvo casi di reiterata violazione.

Articolo 22 – Tassa Giornaliera di Smaltimento

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all' art. 50 del D.Lvo 507/1993.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 24 – Cessazioni e variazioni tardive

1) Nei casi di denunce di cessazione, presentate oltre il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione stessa, il soggetto incaricato della gestione, a seguito di istanza di parte dell'interessato può annullare, parzialmente o totalmente, o rettificare, i propri atti per l'applicazione della tassa e degli altri oneri accessori per le annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione, con provvedimento adottato nell'esercizio dei poteri di autotutela, ove l'interessato dimostri di non aver più continuato l'occupazione o la detenzione dell'immobile in questione, ovvero se la tassa sia assolta dall'utente subentrante.

Articolo 25 – Mezzi di Controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del Decreto Legislativo stesso.

Articolo 26 – Condivisione dati e informazioni

1. Gli uffici comunali, che detengono dati ed informazioni che possono essere utili alla individuazione degli oggetti o dei soggetti passivi dell'imposta, sono tenuti a comunicarli alla

società affidataria della riscossione nei tempi e modi previsti da specifici atti disciplinanti l'oggetto e le modalità di condivisione dei flussi informativi.

Articolo 27- Rimborsi

1. In caso di diritto al rimborso, la somma da rimborsare sarà comprensiva degli interessi di cui all'art.21 comma 9 del presente regolamento.
2. Non si darà luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, nel caso in cui i relativi importi siano inferiori o corrispondenti a 16,00 euro.

Nel caso di diritto al rimborso, le somme liquidate possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di medesima o differente imposta.

CAPO V – NORME FINALI.

Articolo 28 - Norme transitorie e finali

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1^a gennaio **2007**.
- 2) Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione **n. 12 del 06.03.2003**.
- 3) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.